

che vi si citano, e si è dovuto soltanto fissare un termine alla produzione della petizione al danneggiato, rimesso alla via civile riguardo all'invalidità e alla cancellazione dell'iscrizione, giacchè in caso diverso l'annotazione relativa potrebbe essere contr' ogni giustizia perenne, e d'altronde la relativa cancellazione non toglie l'efficacia della sentenza di condanna.

§. 141.

Se l'iscrizione propriamente detta o la prenotazione di un credito si estende sopra più enti immobiliari, o sopra più diritti separatamente iscritti, ne nasce un diritto ipotecario, che autorizza il creditore di domandare a sua scelta il pagamento dell'intero suo avere o sopra tutti, o sopra l'uno o l'altro degli oggetti concessigli in assicurazione.

§. 142.

Tale diritto ipotecario simultaneo, al pari di qualunque altro credito, quanto alla sua forma ed integrità, deve essere iscritto a carico di ciascuno degli enti immobiliari o dei diritti ai quali si riferisce, sieno questi registrati nei libri fondiarii dello stesso Giudizio, o di Giudizii diversi.

§. 143.

Ogni creditore il quale domandi un'ulteriore iscrizione a favore d'un suo credito iscritto, deve indicare e determinare l'ipoteca già conseguita ed iscritta, onde l'ipoteca simultanea, che ne deriva, possa essere annotata tanto presso la anteriore, quanto presso la nuova ipoteca, e così allontanato il pericolo, che intorno allo stesso credito succedano relativamente alle diverse ipoteche delle iscrizioni fra loro discordanti.